

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1712

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIASSO, GASPAROTTO, PALLANTI, LODI FAUSTINI FUSTINI,
BASSOLINO, GHEZZI, FRANCESE, LUCENTI, NAPPI, REBECCHI,
RECCHIA, SAMÀ, SANFILIPPO, BOSELLI, BRUZZANI, BULLERI,
CAPECCHI, DONAZZON, FRACCHIA, PALMIERI, PELLEGATTI,
PICCHETTI, MONTANARI FORNARI, RONZANI, TAGLIABUE**

Presentata il 20 ottobre 1987

**Modifiche all'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
concernenti la cadenza annuale nella rivalutazione della
rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali
erogate dall'INAIL**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge — che ripresentiamo in questa legislatura dal momento che non è stata approvata in quella precedente — s'intende ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione della rendita infortunistica e delle altre prestazioni previdenziali erogate dall'INAIL.

L'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986) pur riaffermando la rivalutazione annuale delle rendite, fissa in biennale la cadenza del decreto del Ministro del lavoro per la rideterminazione delle retribuzioni medie giornaliere e delle retribuzioni annue convenzionali, qualora intervenga una variazione non inferiore al 10 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite.

Ciò ha comportato per l'anno 1986 una perdita secca e consistente per ogni invalido del lavoro (290.000 lire all'anno per chi ha un grado d'invalidità del 35 per cento, 430.000 per l'invalido al 45 per cento, 830.000 per l'invalido al 60 per cento, 1.250.000 per l'invalido all'80 per cento e 1.530.000 per l'invalido al 100 per cento).

Si colpiscono così, ingiustamente, proprio coloro che lavorando, per il progresso di tutti, hanno subito un danno, spesso grave, alla propria integrità fisica.

Il risarcimento che percepisce un lavoratore invalido, giova ricordarlo, non è un lusso, ma una doverosa contropartita, che lo Stato democratico deve riconoscere a chi ha dato parte di sé per il benessere di tutti.

Un comportamento non solo ingiusto ma contraddittorio. Infatti nel 1982 il Parlamento aveva approvato all'unanimità la legge 10 maggio 1982, n. 251, con la quale si stabiliva la rivalutazione della rendita, non più ogni tre anni, ma ogni anno e contestualmente si prevedeva la relativa copertura finanziaria attraverso i modi previsti dai primi 3 commi dell'articolo 13 della citata legge n. 251. (Per il settore industriale attraverso una revisione dei contributi e premi incassati dall'INAIL; per il settore agricolo per i lavoratori dipendenti attraverso l'elevazione dell'aliquota contributiva fino ad un massimo del 4,70 per cento; per i lavoratori autonomi attraverso un aumento della quota capitaria in rapporto al maggior onere derivante dalla legge in oggetto).

Il Parlamento, modificando il testo originario dell'articolo 20 della legge n. 41 del 1986 ha riaffermato il principio che le riliquidazioni delle rendite devono essere effettuate ogni anno. La non modifica invece del comma 3 del citato articolo 20, ha impedito, nel concreto, di dare attuazione alla volontà espressa dal Parlamento.

Raccogliendo le giuste istanze degli invalidi del lavoro, al fine di superare la situazione contraddittoria che si è determinata, che ostacola l'esplicarsi della volontà parlamentare, alla fine di febbraio 1986 presentammo unitariamente un emendamento, prima in Commissione poi in Assemblea, all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, poi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, di modifica all'articolo 20 della legge finanziaria, per ripristinare la cadenza annuale nella rivalu-

tazione delle rendite per gli invalidi del lavoro.

Di fronte alle dichiarazioni rese alla Camera dal sottosegretario Borruso, di ripristinare entro il 1° luglio 1986, la rivalutazione annuale, raccogliemmo l'invito a ritirare l'emendamento che, trasformato in un ordine del giorno, fu accolto dal Governo.

Con l'ordine del giorno il Governo si impegnava a porre in essere entro il 1° luglio 1986 ogni necessaria iniziativa, anche legislativa, volta a ripristinare la cadenza annuale nella rivalutazione delle prestazioni INAIL, al verificarsi di una variazione delle retribuzioni medie annue non inferiori al 5 per cento ed inoltre a consentire che le somme depositate dall'INAIL presso la Tesoreria unica a titolo infruttifero venissero trasferite in conto fruttifero con l'inserimento dell'istituto nella tabella A di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

A tutt'oggi è da constatare che il Governo non ha intrapreso concrete iniziative per assolvere all'impegno assunto in Parlamento.

In presenza di una tale situazione, al fine di dare seguito alla volontà del Parlamento e risposta alle giuste esigenze sostenute dagli invalidi del lavoro, ripresentiamo questa proposta di legge.

Quanto agli oneri finanziari, vi si provvede mediante le disposizioni previste dal comma 1, dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 e dal comma 3, dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che prevedono la rideterminazione delle tariffe dei premi assicurativi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. A decorrere dal 1° luglio 1988 la retribuzione media giornaliera di cui all'articolo 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e la retribuzione annua convenzionale di cui all'articolo 234 del medesimo testo unico, così come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1 e 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sono fissate, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento delle retribuzioni precedentemente stabilite, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Restano fermi i rispettivi meccanismi di calcolo e gli effetti per le quali sono determinate.

4. La retribuzione annua di cui all'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come modificato dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e dall'articolo 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è fissata, qualora intervenga una variazione non inferiore al 5 per cento rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita, ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità. Sono fatti salvi i meccanismi di calcolo e gli effetti per i quali è determinata.

5. Le variazioni inferiori al 5 per cento, intervenute nell'anno sulle retribuzioni di cui ai commi 3 e 4, si computano con quelle verificatesi negli anni successivi per la determinazione delle singole retribuzioni ».

ART. 2.

1. L'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) è cancellato dalla tabella *B* e iscritto alla tabella *A* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

ART. 3.

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si fa fronte, per l'anno 1988 e successivi, attingendo direttamente dal bilancio dell'INAIL nel seguente modo:

a) per il settore industriale con effetto dal 1° luglio 1988 attraverso la rideeterminazione delle tariffe dei premi assicurativi, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48;

b) per il settore agricolo mediante le maggiori entrate previste dal comma 3 dell'articolo 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67.